

Prestazioni per le malattie dovute all'amianto

Scheda tematica

Cos'è l'amianto?

Per decenni l'amianto è stato un materiale molto apprezzato. Questo minerale presente in natura è stato utilizzato per realizzare numerosi prodotti. Anche se l'amianto è vietato da molto tempo, continua a rappresentare un pericolo per la salute dei lavoratori. Infatti, negli edifici costruiti prima del 1990 l'amianto è ancora presente. Se sottoposto a lavorazione, si liberano nell'aria delle fibre finissime e pericolose che possono essere inalate. Il pericolo è latente: le malattie provocate dall'inalazione di fibre di amianto possono infatti manifestarsi anche a distanza di 30-40 anni dall'esposizione. Prima dell'introduzione del divieto in Svizzera, numerosi lavoratori erano venuti a contatto con l'amianto e oggi sono particolarmente a rischio di sviluppare una malattia dovuta a questo materiale.

Malattie professionali dovute all'amianto

Per essere riconosciuta come tale, una malattia professionale da amianto deve soddisfare i seguenti criteri:

- Sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale o le malattie per le quali è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale (art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF).
- Siccome i requisiti per il riconoscimento variano a seconda del quadro clinico, ogni caso deve essere valutato singolarmente.

Per consentire ai pazienti e ai loro familiari di beneficiare delle prestazioni previste dalla LAINF, i casi debitamente motivati di sospetta malattia professionale devono essere notificati all'assicuratore LAINF competente.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina www.suva.ch/amianto.

Diritto alle prestazioni

Le malattie causate dall'amianto sono generalmente riconducibili all'esposizione sul luogo di lavoro. Se in base al criterio della probabilità preponderante è presente una malattia professionale, si ha diritto alle prestazioni assicurative. Gli assicurati che durante la loro ultima esposizione all'amianto erano assicurati alla Suva possono far valere questo diritto nei confronti della Suva.

Estratto delle prestazioni (vedi anche artt. 10-32 LAINF):

Cura medica

L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

- alla cura ambulatoriale da parte del medico;
- ai medicinali e alle analisi ordinati dal medico;
- alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
- alle cure complementari prescritte dal medico;
- ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

Mezzi ausiliari

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Fra questi figurano in particolare l'assunzione delle spese di noleggio di respiratori, sedie a rotelle o, nel caso in cui non sussista alcun obbligo a fornire prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, letti da degenza.

Indennità giornaliera

Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro in seguito a una malattia professionale. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'insorgenza della malattia professionale.

Rendita di invalidità

L'assicurato invalido almeno al 10 per cento in seguito a una malattia professionale ha diritto a una rendita d'invalidità se la malattia professionale è insorta prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Indennità per menomazione dell'integrità

Chi in seguito a malattia professionale accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a un'indennità. L'indennità per menomazione dell'integrità è una prestazione unica in capitale intesa a compensare il pregiudizio immateriale subito dall'assicurato.

Assegno per grandi invalidi

Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce quando l'assicurato ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L'ammontare dell'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità.

Rendita per i superstiti

Le rendite per i superstiti subentrano alla perdita di sostegno in seguito al decesso dell'assicurato.

Per maggiori informazioni: www.suva.ch/amianto

Per un'assistenza individuale in materia assicurativa è possibile rivolgersi all'agenzia Suva competente (tel. 0848 820 820).

Le seguenti istituzioni possono fornire una consulenza sulle malattie legate all'amianto:

Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.legapolmonare.ch

Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@legacancro.ch
www.legacancro.ch